





























































































forma di "attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse" (Cass. Sez. Un. 28-11-81), pur quando idonea soltanto "a rafforzare il disegno criminoso già concepito e deliberato dall'altro concorrente ovvero a rendere definitivo e senz'altro eseguibile il disegno criminoso già concepito, ma non ancora definitivamente deliberato" (Cass. 11-4-83 in Giust. pen. 1984, II, 153, 151).

Corretta e condivisibile è anche la determinazione dei primi Giudici circa l'entità - peraltro stabilita nel minimo - dell'aumento di pena da calcolare sull'ergastolo inflitto per il più grave omicidio Santoro. La sentenza di primo grado va dunque su questo capo integralmente confermata, anche per quanto riguarda il risarcimento del danno alla costituita parte civile. Ne segue la condanna di Battisti alle spese di questo grado di giudizio e di rappresentanza e difesa della parte civile, secondo quanto richiesto con la nota allegata e liquidato in dispositivo.

o o o

Più complessa, come si è visto, la definizione della posizione di Marisa Spina. Per anticipare subito la convinzione di questa Corte, l'imputata deve essere assolta dai reati contestati perché l'attendibile chiamata in correità nei suoi confronti non ha trovato alcun elemento esterno di riscontro, secondo quanto richiesto dall'art. 192 c.p.p. ed insegnato nel caso concreto



dalla S.C.

Se è vero che "l'attendibilità intrinseca non può essere desunta da altro che dalla presenza dei requisiti del disinteresse, della spontaneità e della costanza" (Cass. 25-6-90, 185493), l'accusa di Mutti è, in effetti, in sé attendibile. Essa non può essere frutto di un errore materiale di identificazione, data la precisione delle indicazioni personali fornite ed il successivo riconoscimento fotografico. Di più, essa è stata certamente spontanea, poichè nessun sospetto gravava sulla Spina e nessun bisogno aveva Mutti di aggiungere un nuovo nome per godere degli speciali benefici previsti per i "pentiti"; le dichiarazioni, come può rilevarsi dal loro tenore letterale già riportato, sono precise, dettagliate, in sé coerenti. E sempre uniformemente ripetute nei vari interrogatori e gradi di giudizio.

Comprensibile appare la tardività dell'accusa e convincenti le spiegazioni in proposito di Mutti: sono motivi sufficienti sia il riserbo nello scoprire la collegata posizione dell'amico Cavallina, sia la difficoltà psicologica di tirare pesantemente in campo una persona meno coinvolta delle altre nella complessiva attività criminosa dei PAC. Motivi analoghi, del resto, hanno agito a favore di Marco Masala e di Fatone, senza con ciò inficiare, come definitivamente ritenuto, l'attendibilità delle successive dichiarazioni di Mutti.

Così pure del tutto logica appare la motivazione della convocazione della Spina per contribuire all'operazione



delittuosa: non essenziale, ma certamente accorta la decisione di "separare" subito dopo l'attentato le armi dagli autori dell'omicidio. Ed il trasporto delle armi - opportunamente attuato in treno - a nessuno meglio della Spina poteva essere affidato. Una persona non collegata organicamente con la banda armata, si da coinvolgere nella sua eventuale cattura tutto il gruppo, e nello stesso tempo ideologicamente sicura, si da non impensierire per eventuali cedimenti psicologici, ed infine coinvolta al punto giusto, secondo la ricostruzione di Mutti, nei preparativi dell'attentato.

Nessun rancore e neppure generica malevolenza da parte di Mutti nei confronti della ragazza (di cui non ricordava neppure il nome) vengono del resto ipotizzati dalla difesa; nè può sospettarsi che il volto della Spina sia servito al "pentito" per coprire un altro misterioso personaggio: si tratta, infatti, di un ruolo non essenziale all'economia del racconto, che risultava in effetti pienamente attendibile anche nella precedente versione.

E non si dimentichi che - nella sua versione definitiva - il resoconto di Mutti sui numerosi delitti commessi dai FAC è stato riscontrato da molteplici conferme: ulteriori confessioni, testimonianze, riscontri peritali che hanno imposto il passaggio in giudicato della ricostruzione dei fatti offerta dal "pentito". In particolare sull'omicidio Santoro l'accertamento definitivo ha confermato il racconto di Mutti: ma, d'altra parte, "nel caso di

5

chiamate plurime, le verifiche vanno effettuate per ciascun imputato e non può trarsi il convincimento sulla verità di una singola accusa dal fatto che abbiano trovato conferma le accuse mosse nei confronti di altri imputati" (Cass. 21-10-88 Colombo). Ed ancora: "...non può essere considerato sufficiente a fornire la conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato il fatto che questi abbia accusato più persone e che per taluna di queste il giudice abbia potuto utilmente effettuare l'operazione di verifica richiesta dalla legge processuale, posto che le condizioni suaccennate devono verificarsi nei confronti di ciascun accusato" (Cass. 30-4-90, 184805). Ed è proprio sul segmento di narrazione che riguarda il ruolo della Spina che mancano specifiche conferme.

Vero è che ricorrono anche pronunce contrarie: " Oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione dei coimputati relativamente a un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante. Conseguentemente, e previa adeguata valutazione, la dichiarazione di un imputato che, confessando un reato, indichi le persone che hanno agito con lui, può essere confermata nella sua complessiva attendibilità, e costituire quindi prova piena, dalla confessione resa da uno dei chiamati in correità, anche se questi si limiti ad ammettere la propria responsabilità, senza a sua volta confermare la partecipazione degli altri indicati dal primo"



(Cass. 2-3-90, 183941).

Un lucido punto di equilibrio tra queste diverse impostazioni può forse essere così enunciato: il riscontro ottenuto solo relativamente ad alcuno dei chiamati può valere anche in ordine agli altri "purchè sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo" (Cass. 24-1-91, 187035). Ma in fatto così non è nel caso specifico: la Spina non era, diversamente dagli altri chiamati in correità, organicamente inserita nella struttura dei PAC, e diverso sarebbe stato il suo ruolo rispetto a quello dei membri del gruppo "di fuoco" e degli ideatori del delitto. Non possono dunque estendersi a lei i riscontri ottenuti sugli altri.

Sulla Spina vi sono, in vero, significative conferme che fungono da riscontro generico: così, la descrizione della sua persona e di alcuni tratti caratterizzanti la sua vita ha ricevuto indiscussa convalida processuale e non viene negata neppure dalla difesa, come non viene negata la sua amicizia e sintonia ideologica con Cavallina. Di più, lo stesso Cavallina conferma di averla presentata ad altri membri dei PAC e di aver saputo che si era instaurato un diretto rapporto tra loro. Del resto, i buoni rapporti con i membri dell'organizzazione sono testimoniati anche dal racconto della Barbetta a proposito delle successive vacanze



in Sardegna: insomma, è innegabile che la Spina fosse persona nota, vicina all'organizzazione, ideologicamente affidabile. L'accusa di Mutti appare dunque anche sotto questo profilo verosimile.

Ma non vi è, come si diceva, alcuna conferma ulteriore circa la specifica condotta criminosa attribuita all'imputata. I riscontri ora ricordati si fermano prima o si collocano dopo l'episodio del delitto Santoro. In questo delitto e nei giorni degli immediati preparativi dell'azione, la presenza di Marisa Spina viene validamente affermata soltanto da Mutti.

Se è vero, allora, che le conferme esterne a questa chiamata di correità possono essere le più varie, è pur vero che chiarissimo è l'art. 192, 3° co., c.p.p. quando pretende che si tratti di elementi di "prova". Almeno una, ma non una "mezza prova". Una testimonianza, un accertamento tecnico, un'altra chiamata attendibile, un indizio grave e preciso; ma non un dettaglio di contorno, una suggestione, un sospetto, un indizio non grave ovvero non preciso. Ovvero un puro argomento logico, come ha esemplificato la sentenza di annullamento.

Ed allora la dichiarazione di Tirelli, sopra testualmente riportata e valorizzata dall'accusa appunto a questo proposito, è in verità un indizio grave per il suo contenuto, ma non preciso nell'attagliarsi alla persona della Spina. Le persone che egli vede in compagnia di Cavallina sono almeno nove o dieci: e certamente qualcuna di esse è estranea all'omicidio. Ma



soprattutto Tirelli non è mai stato in grado di dire che la "biondina" intravista a Verona fosse proprio la Spina, nè certo può bastare il particolare dei capelli biondi: se il sospetto è legittimo, non può esservi però, nella oggettiva mancanza di un tranquillante riconoscimento, nessuna certezza.

Nè può fungere da riscontro esterno la deposizione della Barbeta: a prescindere da ogni questione di attendibilità di questa coimputata, se ne desume, infatti, a carico della Spina una certa dimestichezza personale ed ideologica con i PAC circa due mesi dopo l'omicidio Santoro, ma nulla di specifico relativamente a questo delitto. Non si può dire, in effetti, che l'espressione di elogio usata da Battisti sia rivelatrice di "meriti" specifici; al più, se si vuole collocare il plauso nel contesto della militanza sovversiva, si potrebbe affermare che esso è un indizio della partecipazione della Spina alla banda armata dei PAC. Ma quand'anche questa non contestata partecipazione fosse provata, ciò non costituirebbe riscontro sufficientemente preciso al coinvolgimento nel singolo delitto realizzato dalla banda. "La verifica dell'attendibilità sotto il profilo esterno non può fermarsi alla ricostruzione del fatto, ma deve investire la partecipazione ad esso di ogni singolo accusato; l'elemento di riscontro deve avere un connotato di specificità, e non risolversi in circostanze generiche quale è l'appartenenza dell'accusato a un gruppo o a una categoria di persone...e/o legami di amicizia, di costituzione delinquenziale





e di interesse che in un certo momento possano aver legato tra loro taluni degli imputati..." (Cass. 16-10-90, 186118; nello stesso senso anche Cass. 19-2-90, 183594)

Così come ugualmente generico - grave, cioè, ma non univoco - è il riscontro offerto dalla fuga della Spina dopo l'arresto di Mutti: per quel che si è detto del suo coinvolgimento con i PAC ben può comprendersi il motivo della fuga, ma anche in questo caso è impossibile qualsiasi collegamento preciso dell'indizio e del timore che esso rivela proprio con l'omicidio del quale è accusata l'imputata.

Vero è che la Spina non ha saputo provare la sua presenza in Milano in nessuno dei tre giorni utili a smentire l'accusa: i suoi alibi sono, infatti, palesemente inaffidabili. Nessun teste indifferente afferma di averla vista in quei giorni in città. Nessuna garanzia di veridicità proviene da quel registro scolastico ed anzi le singolarità già notate dai primi Giudici lasciano margini di sospetto su una sua successiva redazione (con o senza la compiacenza della collega Ferrari). Ma il falso non è provato e non è provabile. Così è anche per le dichiarazioni di Saltamerenda, intuitivamente inaffidabili per la loro provenienza, quando non abbiano trovato alcun riscontro obiettivo o almeno il conforto di una testimonianza meno coinvolta. E dunque l'alibi fallito - e non provatamente falso - evidentemente nulla toglie ma neppure aggiunge alla forza persuasiva dell'accusa.



La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente ritenuto irrilevante, in adesione al principio dell'onere della prova, la mancanza o il fallimento dell'alibi dell'imputato, consentendo invece - e neppure sempre (Cass. 16-10-90 Andraous) - di valutare sfavorevolmente solo la proposizione dell'alibi riconosciuto mendace (per tutte, Cass. 6-2-89 Sposato).

Se poi oltre a questa mancanza di autonomi riscontri, si considera anche l'esistenza di argomenti di fatto che si oppongono alla ricostruzione offerta da Mutti, la conclusione assolutoria già anticipata ne viene evidentemente rafforzata. Ed in effetti, se il silenzio di Cavallina lascia ancora spazio ("l'ho presentata...poi non so...era divenuta amica...non ho mai sentito che abbia partecipato") alle tesi dell'accusa, altrettanto non può dirsi della deposizione di Masala. Costui, infatti, non si limita a negare ogni partecipazione della Spina al delitto, ma nega anche - pur in un contesto di confessione delle proprie responsabilità - ogni suo coinvolgimento nell'operazione di ritiro delle armi, ed anzi nega in radice di aver mai ricevuto questo incarico. Ciò che comunque avrebbe potuto ammettere pur escludendo di aver ricevuto le armi dalle mani della Spina.

Ma qualunque sia la ricostruzione del senso e delle riserve mentali del complicato atteggiamento dei "dissociati", la dichiarazione di Masala, significativamente diversa da quella di Cavallina, indubbiamente contraddice il racconto di Mutti, come



lo contraddice la vicenda della rivendicazione certamente anticipata rispetto ad ogni possibile "rientro" delle armi. Se è vero che si tratta di contraddizioni forse superabili, come spiegano i primi Giudici, pur sempre di contraddizioni si tratta. Marisa Spina deve dunque essere assolta dalle imputazioni ascrittele, quale che sia il convincimento extragiuridico sulla sua colpevolezza, perchè l'accusa rivolta da un coimputato non ha trovato riscontro in nessun altro elemento di prova. Del resto, non potrebbe concludersi diversamente, dati i vincoli posti dalla sentenza di annullamento della S.C. Vincoli molto rigidi, giacchè la sentenza prende in esame tutti gli elementi (le dichiarazioni dei dissociati, di Tirelli e della Barbetta, gli alibi falliti, la fuga) additati a conferma della chiamata di Mutti e li giudica insufficienti. Non si può dire che questi elementi di fatto fossero mal descritti nelle prime sentenze. Neppure si può aggiungere alcun altro elemento trascurato dai primi Giudici. Insomma, il giudizio della Cassazione non si basa su un precedente travisamento dei fatti o su un'incompleta descrizione dei riscontri probatori. E dunque mai potrebbe sovrapporsi oggi una diversa valutazione in tema di legittimità.

Marisa Spina deve dunque essere assolta, ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

p.q.m.




la Corte, giudicando in sede di rinvio dalla S.C. di Cassazione dell'8-4-91, conferma la sentenza appellata nei confronti di Cesare Battisti in ordine all'omicidio Torregiani e lo condanna alle ulteriori spese di giustizia, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, che liquida in complessive lire trecentomila.


Assolve Marisa Spina dai reati ascrittile per non aver commesso il fatto.

Milano, 31 marzo 1993


Il cons. estensore



Il Presidente



Il Collaboratore di Cancelleria  
(Madalena SANTINO)



Depositata in Cancelleria oggi 1 aprile 1993.

Il Collaboratore di Cancelleria



L'estratto della sentenza è stato notificato a BATTISTI. Essere il a SPINA Marisa il 6-4-93, non essendo stata proposta impugnazione la sentenza è divenuta irrevocabile, per entrare in data 10 aprile 1993.

Milano 25-5-93

Il Collaboratore di Cancelleria

(Madalena SANTINO)

La Procura Generale di Milano con ordinanza 30-5-2007  
de terminare nei confronti di Battisti l'esecuzione della pena esigibile  
in Espositela con espletamento di quanto previsto art. 6-

interdizione perpetua da PP.VU e legale e vuole l'espiatione  
della pena - diretto vigilato per anni 3.

PI-24-09-2007

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa ~~Principessa~~ Cratelo